

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1204/87 DELLA COMMISSIONE**

del 30 aprile 1987

che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 409/87 <sup>(6)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 <sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1986/1987 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1457/86 <sup>(9)</sup> e (CEE) n. 1458/86 del Consiglio <sup>(10)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali,

qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che la restituzione per i semi di colza e di ravizzone prodotti in Spagna o in Portogallo è adeguata conformemente al regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio <sup>(11)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1987/1988 per il colza e il ravizzone, l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1987 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo proposto dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1987/1988; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1987/1988 sarà noto;

considerando che la produzione dei semi di colza e di ravizzone stimata per la campagna di commercializzazione 1987/1988 non è stata fissata; che l'importo che, se del caso, deve essere detratto dall'importo dell'integrazione in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 27 bis del regolamento n. 136/66/CEE, nonché la sua incidenza sull'importo della restituzione non hanno potuto dunque essere determinati; che pertanto gli importi della restituzione devono essere applicati provvisoriamente; che tali importi dovranno essere confermati o sostituiti quando le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone saranno noti;

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

<sup>(4)</sup> GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU n. L 44 del 13. 2. 1987, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(8)</sup> GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

<sup>(9)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 12.

<sup>(10)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 14.

<sup>(11)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1815/84 <sup>(2)</sup>, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che pertanto al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità et d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1102/84 del Consiglio <sup>(3)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71 prevede la pubblicazione della restituzione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo della restituzione in ECU, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3891/86 <sup>(5)</sup>, ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo sulla restituzione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:

- il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune ed
- il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale;

b) per gli altri Stati membri la differenza tra:

- il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la

moneta dello stato membro interessato e il tasso centrale della moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a)

ed

- il tasso di cambio in contanti della moneta dello stato membro interessato rispetto alla moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1569/72, per le campagne dal 1984/1985 al 1986/1987, il divario monetario è calcolato tenendo conto di un coefficiente applicato al tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che tale coefficiente è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 91/87 della Commissione <sup>(6)</sup>;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si acosta di almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti; che tale percentuale è stata fissata a 0,5 % del regolamento (CEE) n. 1813/84;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che, qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese successivo;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti risulta che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71, l'importo della restituzione in ECU e l'importo della restituzione finale in ciascuna delle monete nazionali devono, per il colza e il ravizzone, essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento e che non è necessario fissare la restituzione per il girasole;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 651/71 sono fissati in allegato per il colza e il ravizzone.

<sup>(1)</sup> GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 46.

<sup>(3)</sup> GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

<sup>(5)</sup> GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 27.

<sup>(6)</sup> GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 13.

2. Tuttavia l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1987 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 1° maggio 1987 per tener conto del prezzo indicativo e delle misure connesse fissati per questi prodotti per la campagna 1987/1988.

3. Tuttavia, l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata per il mese di luglio, agosto, settembre e ottobre 1987 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 1° maggio 1987, per tener

conto, se del caso, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone.

4. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

#### ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi di colza e ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	2° mese	3° mese (1)	4° mese (1)	5° mese (1)	6° mese (1)
<b>1. Restituzioni nominali (ECU):</b>						
— Spagna	28,980	28,980	24,502	24,502	24,502	24,502
— Portogallo	34,500	34,500	29,282	29,282	29,282	29,282
— altri Stati membri	34,500	34,500	29,282	29,282	29,282	29,282
<b>2. Restituzioni finali:</b>						
Semi raccolti ed esportati da:						
— R.f. di Germania (DM)	83,37	83,37	70,93	71,03	71,03	71,34
— Paesi Bassi (Fl)	93,93	93,93	79,91	80,02	80,02	80,33
— UEBL (FB/Flux)	1 609,76	1 609,76	1 365,19	1 364,56	1 364,56	1 359,86
— Francia (FF)	234,27	234,27	196,97	196,51	196,51	197,19
— Danimarca (Dkr)	289,91	289,91	245,35	245,35	245,35	243,60
— Irlanda (£ Irl)	25,685	25,685	21,600	21,439	21,439	21,346
— Regno Unito (£)	19,084	19,084	15,812	15,812	15,812	15,690
— Italia (Lit)	51 392	51 390	43 230	43 361	43 361	43 117
— Grecia (Dra)	3 181,46	3 157,86	2 521,11	2 506,86	2 506,86	2 441,37
— Spagna (Pta)	3 947,68	3 947,68	3 267,96	3 264,71	3 264,71	3 204,12
— Portogallo (Esc)	4 803,03	4 797,77	3 971,27	3 960,42	3 960,42	3 883,77

(1) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e la decisione del Consiglio in materia di prezzi e misure connesse per la campagna di commercializzazione 1987/1988.